



Regione Umbria
Giunta Regionale
La Presidente

ORDINANZA DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

08 ottobre 2020, n. 61

Proroga, per il periodo dal 08/10/2020 al 07/11/2020, delle disposizioni di cui all'Ordinanza n. 54 dell'11 settembre 2020 della Presidente della Giunta Regionale recante: *“Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza per il periodo dal 14/9/2020 al 7/10/2020”*.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 32 della Costituzione Italiana;

Visto lo Statuto della Regione Umbria;

Visto il DL 23 febbraio 2020, n. 6. Recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”*, pubblicato sulla G.U.R.I. del 23/2/2020 n. 45 che, tra l'altro, dispone che le Autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante *«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»* e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Vista la legge 14 luglio 2020, n. 74, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante *«Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 2020, n. 126;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020, con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;



Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, “*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*”.

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

Visto il DPCM 7/8/2020, in particolare:

- l’art. 1 recante “*Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale*”, che al comma 6, lett. ii) prevede: “*il Presidente della Regione dispone la programmazione del Servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti*”;
- l’art. 9 che detta “*Misure in materia di trasporto pubblico di linea*”;
- l’Allegato 9 riguardante le “*Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative*”;
- l’Allegato 10 riguardante i “*Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020*”
- l’Allegato 14 riguardante il “*Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica*”;
- l’Allegato 15 riguardante le “*Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico*”;

Visto il DPCM 7/9/2020, in particolare:

- l’art. 1 recante “*Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale*”, che al comma 1 prevede: “*Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 sono prorogate sino al 7 ottobre 2020, salvo quanto previsto dal comma 4*”, resta pertanto invariato quanto previsto all’art. 1, comma 6, lett. ii) del DPCM 7/8/2020;
- il comma 4 dell’art. 1 del DPCM 7/9/2020, che alla lett. f) prevede: “*l’Allegato 15 (Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico) è sostituito dall’Allegato 15 di cui all’Allegato A del presente decreto*”;

Preso atto delle nuove misure specifiche riportate nell’Allegato 15 di cui all’Allegato A del nuovo DPCM 7/9/2020, per il “*settore trasporto pubblico locale automobilistico,*



Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

metropolitano, tranviario, filoviario, funicolare, lagunare, costiero e ferroviario di interesse delle regioni e delle P.A.” che consentono un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore all’80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, prevedendo una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti;

Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica;

Viste, le proprie ordinanze n. 7 del 13/3/2020, n. 8 del 18/3/2020, n. 10 del 25/3/2020, n. 14 del 3/4/2020, n. 18 del 11/4/2020, n. 22 del 30/04/2020, n. 26 del 18/5/2020, n. 31 del 5/6/2020, n. 32 del 12/06/2020, n. 36 del 02/07/2020, n. 38 del 15 luglio 2020, n. 42 del 31/7/2020, n. 49 del 31 agosto 2020 e n. 54 del 11 settembre 2020 con le quali sono state adottate, fino al 07/10/2020, disposizioni relative al trasporto pubblico locale a seguito dell’emergenza coronavirus;

Visto il decreto legge 8 settembre 2020, n. 111, recante “*Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*” e in particolare l’art. 1 “*Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale*”;

Richiamato l’articolo 5, paragrafo 5 del Regolamento (EU) N° 1370/2007: “*L’autorità competente può prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione. I provvedimenti di emergenza assumono la forma di un’aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di un’imposizione dell’obbligo di fornire determinati servizi pubblici. L’operatore di servizio pubblico ha il diritto di impugnare la decisione che impone la fornitura di determinati servizi pubblici. I contratti di servizio pubblico aggiudicati o prorogati con provvedimento di emergenza o le misure che impongono di stipulare un contratto di questo tipo hanno una durata non superiore a due anni*”;

Considerato che, in via di estrema urgenza, con ordinanza n. 54 dell’11/09/2020, per il periodo dal 14 settembre al 7 ottobre 2020, conformemente al Regolamento CE 1370/2007, sono stati disposti servizi aggiuntivi di supporto al servizio di trasporto pubblico, conformemente alla disposizione di cui all’art. 1, comma 1 del decreto legge 8 settembre 2020, n. 111, per consentire di superare le criticità connesse al nuovo coefficiente di riempimento in vista della riapertura delle scuole, affidati alle aziende del TPL indicate nella medesima ordinanza;

Evidenziato che le tre Società S.C.a.R.L. (Ishtar, TPL Mobilità e ATC & Partners), con nota congiunta del 5 ottobre 2020, prot. n. 353/Z4, hanno comunicato la necessità di apportare lievi modifiche ai parchi autobus e al piano di esercizio delle corse aggiuntive autorizzate con l’ordinanza n. 54 dell’11/09/2020;

Viste le dichiarazioni inviate in data 10/09/2020, prot. nn. 332/Z4, 377, 375 e 15939, trasmesse rispettivamente dalle Società Ishtar S.c.ar.l., TPL e Mobilità S.c.ar.l., ATC&Partners S.c.ar.l. e Busitalia Sita Nord S.r.l., con le quali le Società medesime attestano che “*i servizi aggiuntivi proposti, effettueranno corse nei percorsi, dove, nel periodo precedente l’emergenza COVID-19, i mezzi dei servizi programmati hanno avuto un coefficiente di riempimento superiore all’80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi*”;



Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

Evidenziato che per l'effettuazione dei succitati servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale, al fine di contemperare le esigenze di mobilità e le misure di contenimento della epidemia da Covid-19, potranno essere utilizzate anche autovetture a uso terzi di cui all'art. 82, comma 5, lettera b), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in deroga all'articolo 87, comma 2, del medesimo codice della strada, in virtù di quanto disposto all'art. 200, comma 6-bis, del decreto legge n. 34/2020 come modificato con la legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020;

Ritenute condivisibili dette proposte presentate dai gestori, fra l'altro esaminate nel corso di incontri propedeutici che hanno consentito di esaminare le variabili alla base dei medesimi progetti in grado di garantire il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020-2021 e quindi superare le criticità in essere;

Ritenute dette proposte idonee all'azione di prevenzione e contenimento della diffusione dell'epidemia e comunque adeguate al mantenimento dei servizi minimi essenziali, in virtù della prevista domanda;

Ritenuto altresì congruo il corrispettivo per tali prestazioni così come dettagliato e giustificato nelle proposte delle Aziende;

ORDINA

Art. 1

1. Il termine del 7 ottobre 2020, previsto al comma 1 dell'art. 1 della propria ordinanza n. 54 dell'11 settembre 2020, è prorogato al 31 ottobre 2020.
2. Il termine del 7 ottobre 2020, previsto al comma 2 dell'art. 1 della propria ordinanza n. 54 dell'11 settembre 2020, è prorogato al 31 ottobre 2020.
3. Che dall'8 ottobre 2020 al 7 novembre 2020, fatte salve eventuali proroghe o rettifiche, i servizi di trasporto pubblico locale di cui al precedente comma 1, saranno integrati con servizi aggiuntivi eserciti e affidati alle Società Ishtar S.c.ar.l., TPL e Mobilità S.c.ar.l., ATC&Partners S.c.ar.l. e Busitalia Sita Nord S.r.l., aggiornati secondo i programmi di esercizio di cui agli Allegati di seguito elencati e parti integranti e sostanziali della presente ordinanza:
 - Allegato 1: Bacino 1 - Ishtar S.c.ar.l.
 - Allegato 2: Bacino 2 - TPL e Mobilità S.c.ar.l.
 - Allegato 3: Bacino 3 – ATC&Partners S.c.ar.l.
 - Allegato 4: Servizi sostitutivi ferroviari - Busitalia Sita Nord S.r.l..
4. Di stabilire che per l'effettuazione dei succitati servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale, al fine di contemperare le esigenze di mobilità e le misure di contenimento della epidemia da Covid-19, potranno essere utilizzate anche autovetture a uso terzi di cui all'art. 82, comma 5, lettera b), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in deroga all'articolo 87, comma 2, del medesimo codice della strada, in virtù di quanto



Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

disposto all'art. 200, comma 6-bis, del decreto legge 34/2020, come modificato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77; conseguentemente, i mezzi di cui all'Allegato 5, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, sono autorizzati all'espletamento dei servizi aggiuntivi disposti con il presente atto.

5. Di incaricare il Servizio regionale Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto Pubblico locale regionale di provvedere agli atti consequenziali derivanti dalle disposizioni della presente ordinanza nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 5 del Regolamento (EU) N°1370/2007.
6. Di stabilire che tali servizi aggiuntivi programmati potranno essere soggetti a rimodulazioni in corso di esercizio sulla base di un accurato e continuo monitoraggio e eventualmente sospesi qualora non più indispensabili.
7. Le Aziende di TPL sopra indicate dovranno adottare misure organizzative per rendere efficaci le disposizioni in materia di trasporto pubblico previste dal DPCM 7/9/2020, nonché dalle nuove disposizioni eventualmente adottate dall'autorità competente.

Art. 2

1. La presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale della Regione e nel Bollettino ufficiale della Regione;

La presente ordinanza viene trasmessa a:

- Prefetti di Perugia e Terni;
- Presidenti delle Province di Perugia e Terni;
- Sindaci della Regione Umbria;
- alle Aziende del trasporto pubblico locale: Ishtar S.c.ar.l., TPL e Mobilità, S.c.ar.l., ATC&Partners S.c.ar.l., Busitalia Sita Nord s.r.l., Trenitalia S.p.a..

Le Aziende provvederanno ad informare, tempestivamente ed adeguatamente, gli utenti delle modifiche apportate alla programmazione dei servizi con la presente ordinanza, unitamente alle misure organizzative e gestionali adottate per limitare il contagio.

Sarà cura delle Aziende continuare ad assicurare un costante monitoraggio quotidiano dell'andamento delle frequentazioni, al fine di poter intervenire puntualmente e tempestivamente con le modifiche che si dovessero rendere eventualmente necessarie, qualora dovessero presentarsi esigenze di mobilità più consistenti, garantendo, quindi, i servizi minimi essenziali nel rispetto della domanda e del così detto distanziamento sociale, evitando sovraffollamenti.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente atto è immediatamente efficace.



Regione Umbria
Giunta Regionale
La Presidente

Perugia, lì 08/10/2020

Presidente Donatella Tesei

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge